

ISTRUZIONI OPERATIVE

A tutti gli operatori agricoli

Alla Regione Autonoma Della
sardegna – Assessorato
dell'Agricoltura e Riforma Agro
Pastorale

All'Autorità di Gestione del PSR
Sardegna

Ai Centri di Assistenza Agricola

A RTI LEONARDO SPA

e, pc Ai Servizi Argea

Al Ministero Politiche agricole,
Alimentari e Forestali

All'AGEA Coordinamento

Oggetto: Istruzioni Operative - Disposizioni emergenziali da Covid-19 in materia di documentazione antimafia – Modifica e integrazione alle Istruzioni Operative n. 6 del 12.03.2021

Le Istruzioni Operative ARGEA n. 6 del 12.03.2021 riportano talune semplificazioni delle procedure di acquisizione della documentazione antimafia necessaria ai fini dell'erogazione degli aiuti, introdotte dal legislatore a causa della pandemia da Covid-19.

In particolare, con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, è stato disposto transitoriamente, fino al 31.12.2021 quanto segue, in tema di *“verifiche antimafia e protocolli di legalità”* (art. 3):

“Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza

documento pubblico

e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34."

Tale disposizione è stata modificata dall'art. 51, comma 1, lett. c), n. 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nei seguenti termini: *"Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati ... omissis ..."*

Pertanto, la regola di urgenza dei pagamenti di cui all'art. 92, comma 3, d.lgs. 159/2011, che prevede la possibilità di procedere immediatamente sotto condizione risolutiva all'erogazione sia di fondi europei che nazionali, in assenza dell'informazione antimafia e, come riportato dalla circolare di AGEA Coordinamento n. 2 del 19 gennaio 2022, *"ancorché non sia stata attivata la richiesta di consultazione della BDNA"*, continua ad applicarsi alle liquidazioni riguardanti i regimi di aiuto nell'ambito del FEAGA e del FEASR fino al 30 giugno 2023.

A tal proposito, è importante attenersi a quanto precisato dal Ministero dell'Interno con nota dell'11 ottobre 2018 nel punto in cui *"si sottolinea la necessità che il differimento della richiesta di accertamento antimafia rispetto alla concessione del beneficio sia contenuto entro stretti limiti temporali, anche al fine di non pregiudicare l'effettivo, eventuale recupero di quanto corrisposto sotto condizione risolutiva"*.

Infine, l'art. 48-bis della Legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 ha così modificato il codice antimafia:

- a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "europei o" sono sostituite dalle seguenti: "europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi";
- b) all'articolo 91, comma 1-bis, la parola: "5.000" è sostituita dalla seguente: "25.000"».

Perciò, in applicazione del citato articolo 83, comma 3-bis, nel caso di aziende che detengono terreni sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di acquisire la documentazione antimafia per importi superiori a

€ 25.000 nel caso di erogazione di fondi europei, mentre nel caso di erogazione di fondi statali si applica la soglia di € 5.000 per l'acquisizione della comunicazione antimafia.

Inoltre, in applicazione del citato articolo 91, comma 1-bis, l'informazione antimafia è sempre richiesta:

- nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo;

- su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro.

Le presenti Istruzioni operative vengono pubblicate sul sito www.sardegnaagricoltura.it-sezione atti; la pubblicazione assolve all'obbligo di comunicazione verso tutti i destinatari.

Visto
Servizio APC Feasr
Il Direttore
Dott. Agr. Camillo Gaspardini

Visto
Servizio APC FEAGA/FEAMP
Il Direttore
Dott. Agr. Tullio Satta

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Patrizia Mattioni